

MICHELE FARAGUNA (TRIESTE)

RISPOSTA A ÉVA JAKAB

La *grain-tax law*¹ può essere chiamata a simboleggiare le difficoltà e i limiti entro cui si muove lo storico dell'antichità, impegnato col suo lavoro nel tentativo di ricostruire l'ampio e complesso mosaico della società antica sulla base di un ridottissimo numero di tessere, spesso, tra l'altro, troppo distanti l'una dall'altra nella trama del disegno originario. La stele è infatti perfettamente conservata e il testo dell'iscrizione, fatta eccezione per alcune lettere, pienamente leggibile. Eppure, l'interpretazione della legge rimane almeno in parte ancora sfuggente e controversa².

Il *nomos* proposto da Agirrio consta di due sezioni principali: la prima (ll. 5-36) riguarda due imposte, la *dôdekatê*, finora ignota, gravante sul grano (*sitos*) delle isole di Lemno, Imbro e Sciuro, e la *pentêkostê* verisimilmente esatta sullo stesso nei porti delle tre isole, salvo poi occuparsi quasi esclusivamente della *dôdekatê*; la seconda (ll. 36-55) contiene invece provvedimenti sulla vendita a prezzo politico del *sitos* ricavato da tali imposte, che – è bene precisare – dovevano d'ora in poi pervenire alla città in natura. Oggetto delle ultime sette righe (ll. 55-61) sono infine alcune disposizioni transitorie di carattere tecnico volte a regolare la destinazione di certe entrate, nell'ambito del sistema finanziario della città, nella fase precedente all'entrata in vigore della legge. Se la seconda sezione evidenzia, sul piano storico, come Atene avesse, nel IV sec. a.C., iniziato a prendere misure per far fronte al problema degli approvvigionamenti granari già alcuni decenni prima di quanto finora si pensasse³, la prima arricchisce considerevolmente, sul piano istituzionale,

¹ R.S. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, "Hesperia" Suppl. 29, Princeton 1998 (SEG 48,96); cfr. anche P.J. Rhodes-R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C.*, Oxford 2003, nr. 26.

² Almeno in parte questo potrebbe essere legato alle vicende "editoriali" del testo trascritto sulla stele: rispetto agli altri *nomoi* ateniesi conservati la legge non contiene la formula di sanzione (ἔδοξε τοῖς νομοθέταις) né istruzioni circa la pubblicazione del testo e si può presumere che anche le disposizioni che ne costituivano il contenuto centrale siano state riportate in forma abbreviata, o in estratto, rispetto al testo conservato, verisimilmente su papiro, nel *Mêtrôon*; sul rapporto testo epigrafico/testo d'archivio v. da ultimo P.J. Rhodes, *Public Documents in the Greek States: Archives and Inscriptions*, "G&R" 48 (2001), pp. 37-41.

³ Cfr. V.J. Rosivach, *Some Economic Aspects of the Fourth-Century Athenian Market in Grain*, "Chiron" 30 (2000), pp. 31-64, e, soprattutto, J. Engels, *Das athenische Getreidesteuer-Gesetz des Agyrrios und angebliche 'sozialistische' Ziele in den Maßnahmen zur*

le nostre conoscenze sul sistema degli appalti pubblici e della tassazione nella *polis* attica, rivelando però nello stesso tempo quanto lacunose esse siano.

L'elemento che, da un punto di vista formale, dà unità al contenuto della stele è il titolo di νόμος περὶ τῆς δωδεκάτης τοῦ σίτου τῶν νήσων che compare sulla pietra subito dopo l'indicazione dell'arconte (ll. 3-4)⁴. A partire dall'*editio princeps* dello Stroud l'iscrizione è stata pressoché unanimemente interpretata alla luce di tale titolo, ritenendosi quindi che la legge di Agirrio mirasse a regolare, in successione temporale e logica, tutto il percorso della *dōdekatê* dalla sua esazione in natura alla destinazione ultima dei proventi della vendita del *sitos* al fondo per le spese militari, gli στρατιωτικά (ll. 54-55). La prima sezione riguarderebbe in particolare l'appalto pubblico della riscossione del grano delle isole e il successivo trasporto dello stesso da Lemno, Imbro e Sciro fino all'agorà di Atene. E' qui peraltro che sorgono le maggiori difficoltà perché, stabilendo il *nomos* già *a priori* la quantità di *sitos* (500 medimni) che gli appaltatori si impegnavano a versare alla città per ciascuna μερίς, non si comprende in che cosa potesse consistere l'elemento della "gara" tipico dei meccanismi dell'asta pubblica. Se Stroud lasciava la soluzione di tale questione tutto sommato nell'indeterminato (p. 112-114), R. Osborne ha individuato la "variabile" oggetto della competizione nel numero delle μερίδες per le quali i partecipanti all'asta si offrivano, concludendo poi che vi sarebbe stato di fatto un solo appaltatore per isola⁵, mentre io stesso avevo a suo tempo suggerito che ciascuna μερίς dovesse corrispondere ad una suddivisione geografica e fiscale delle isole e che, consistendo il guadagno dell'appaltatore nel differenziale tra l'entità, necessariamente oscillante, della *dōdekatê* e la quota fissa di 500 medimni, la variabile risiedesse nell'entità della tassa di registrazione (gli ἐπόνια καὶ κηρύκεια) delle ll. 27-29, per la quale le 20 dracme della stele sarebbero da considerarsi soltanto un minimo⁶. In ogni caso gli studiosi hanno concordemente assunto che i

Getreideversorgung spätklassischer und hellenistischer Poleis, "ZPE" 132 (2000), pp. 97-124.

⁴ E' verisimile che tale intestazione, pur quasi senza confronti, rifletta di fatto le modalità di archiviazione e di classificazione dei testi nel *Mêtrôon*; cfr. a questo proposito J.P. Sickinger, *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill-London 1999, pp. 84-91 e 147-157, e, da ultimo, L. Boffo, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, "Dike" 6 (2003), pp. 19-22.

⁵ R. Osborne, recens. a Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law* cit., "CR" 50 (2000), p. 173: "The person bidding to deliver the highest number of portions wins. In the absence of any evidence for subdivisions of the islands into regions... we should believe that there is only one successful bidder per tax per island"; cfr. anche Rhodes-Osborne, *Greek Historical Inscriptions* cit., p. 125.

⁶ *Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano*, "Dike" 2 (1999), pp. 63-97, in part. 90-97. In maniera sostanzialmente analoga A. Moreno, *Athenian Bread-Baskets: The Grain-Tax Law of 374/3 Re-interpreted*, "ZPE" 145 (2003), pp. 97-106, ricollegando la legge alla classificazione censitaria soloniana, ritiene che soltanto i πεντακοσιομέδιμνοι fossero gravati dalla *dōdekatê* e che il guadagno dell'unico appaltatore che si aggiudicava il contratto per le tre isole avesse origine nella differenza

meccanismi dell'appalto non erano specificati nella legge, che si rifaceva per essi alle disposizioni generali dei νόμοι τελωνικοί citati da Dem. 24,96-101 e 122, facendo quindi appello a norme che, seppure ipotizzabili con una certa probabilità, sono in qualche modo *esterne* rispetto alla legge di Agirrio⁷.

Éva Jakab ha con grande lucidità individuato il punto debole presente in tale modello interpretativo e, forte, tra le altre cose, della sua competenza nell'ambito della documentazione dei papiri, oppone ad esso un modello alternativo secondo cui l'oggetto della prima sezione non sarebbe la vendita all'asta del diritto di esigere i τέλη della *dōdekate* e della *pentēkostē*, bensì l'appalto pubblico del trasporto del *sitos* dalle tre isole ad Atene. Non avremmo quindi una *grain-tax law* ma un "Frachtvertrag", un contratto di nolo marittimo – un *unicum* di enorme interesse nel panorama della documentazione delle città greche – che il proponente del *nomos*, Agirrio, avrebbe ideato sulla falsariga dei contratti di trasporto privati di cui doveva avere una personale esperienza. Il metodo seguito è quello di un'analisi puntuale e approfondita dei termini-chiave delle ll. 5-36. Mediante tale analisi Éva Jakab mette in luce come il verbo più frequentemente ricorrente ad indicare la prestazione richiesta all'appaltatore sia κομίζειν (con i suoi composti)⁸ e come il verbo πωλεῖν indicasse genericamente la vendita all'asta di ogni tipo di contratto pubblico (e non soltanto l'appalto delle miniere e dei *telē* di Arist. *Ath. Pol.* 47,2), offrendo nello stesso tempo un'esegesi ampia e illuminante del significato giuridico di κίνδυνος in tale contesto nonché di alcuni importanti aspetti concreti della pratica commerciale previsti dalla legge, quali le modalità di controllo del volume del carico da consegnare e il lasso di tempo, apparentemente piuttosto largo, concesso a beneficio dell'appaltatore per la pesatura del grano. Viene inoltre sottolineata, a sostegno dell'ipotesi proposta, l'anomalia stilistica del testo che in questa sezione predilige l'enunciazione degli obblighi degli appaltatori mediante l'indicativo futuro, come avviene di norma nelle συγγραφαί, diversamente dall'uso tipico dei *nomoi*, dove prevalgono in genere l'imperativo e l'infinito.

Poiché la nuova interpretazione della legge nasce quasi esclusivamente da una rilettura dell'iscrizione, la sua attendibilità può essere messa alla prova soltanto attraverso una verifica della sua coerenza interna. In particolare, mi è sembrato di grande interesse il meccanismo di assegnazione del contratto postulato da Éva Jakab, e cioè quello dell'asta al ribasso. Il *nauklēros* cui veniva assegnato l'appalto non era infatti, nella sua interpretazione, il miglior offerente, colui cioè che era

tra l'imposizione di 1/12 sul prodotto delle terre dei ricchi cleruchi e i 500 medimni che essi dovevano versare alla città.

⁷ Su questo punto cfr. L. Migeotte, *Quelques aspects légaux et juridiques de l'affermage des taxes en Grèce ancienne*, in *Symposion 1997* (edd. E. Cantarella-G. Thür), Köln-Weimar-Wien 2001, pp. 165-169.

⁸ Per l'uso di questo verbo in relazione al trasporto di grano, oltre a Arist. *Ath. Pol.* 51,4, v. *IG II² 207*, c. l. 17 (su quest'iscrizione cfr. D.H. Kelly, *Charidemus' Citizenship: the Problem of IG II² 207*, "ZPE" 83 [1990], pp. 96-109) e 1672, ll. 297-298.

disposto a versare di più alla *polis* per aggiudicarsi il contratto (τῷ τὸ πλείστον διδόντι: *IG* II² 2492, l. 36; *SEG* 28,103, ll. 23-24; cfr. anche *SEG* 18,13 [= *Agora* XIX, L 7], ll. 9-10, dove l'espressione è peraltro quasi totalmente integrata)⁹, bensì chi, chiedendo di meno, offriva il prezzo più basso. Il modello tenuto presente è, esplicitamente, quello del contratto d'opera, del "Werkvertrag", ed è a questo che intendo ora dedicare alcune brevi riflessioni. Sempre con riferimento ad Atene, prenderò in particolare in esame i casi, meglio documentati, dell'appalto delle stele da iscrivere con il testo di decreti e leggi e quello dell'appalto dei lavori pubblici. Tengo a precisare che nessuno dei due casi viene considerato da F. Pringsheim nel suo classico saggio su *Der griechische Versteigerungskauf*¹⁰.

Quanto all'appalto delle stele, la legge di Nicofonte sul saggio della moneta approvata nel 375/4 a.C., un anno prima di quella di Agirrio (*SEG* 26,72; Rhodes-Osborne, *Greek Historical Inscriptions* cit., nr. 25), rivela come, nonostante il silenzio quasi totale delle fonti, i poleti continuassero anche nel IV sec. ad avere tale responsabilità (ll. 47-49: ὁ δὲ γραμματε[ὺ]ς [ὁ] τῆς βολῆς παραγγειλάτω μίσθωμα τοῖς πωλ[ηταῖς], οἱ δὲ πωληταὶ ἐσενεγκόντων εἰς τὴν βολήν)¹¹. Una recente sistematica raccolta dei dati relativi al costo dell'iscrizione di decreti e leggi tra il 408/7 e il 270 a.C. ha messo in luce come questi variassero ad intervalli fissi di 10 tra le 20 e le 50 dracme secondo la lunghezza del testo e altri non sempre ben precisabili fattori¹². Il verbo δόσθαι con cui nei decreti viene espresso l'ordine dato al ταμίᾳς τοῦ δήμου (o allo ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει) di "erogare" una certa somma indica peraltro in modo chiaro che tale somma veniva stabilita, probabilmente sulla base delle normali tariffe, già *a priori*, e non era perciò oggetto di un'asta pubblica. In relazione ad un lavoro così specializzato, ci si può anzi domandare se l'offerta potesse essere così ampia da giustificare il ricorso alla procedura dell'asta al ribasso.

La stessa cosa vale, a mio giudizio, anche per l'appalto dei lavori pubblici, che, come è noto, ad Atene venivano parcellizzati in un numero molto elevato di lotti e gestiti *direttamente* dai magistrati cittadini¹³. Gli studiosi per lo più assumono, a dire

⁹ Sul sistema della vendita pubblica all'asta cfr. M.K. Langdon, *Public Auctions in Athens, in Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis* (edd. R. Osborne-S. Hornblower), Oxford 1994, pp. 253-265, con discussione della precedente bibliografia; utili osservazioni anche in S.D. Lambert, *Rationes Centesimalium. Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Amsterdam 1997, pp. 265-268.

¹⁰ F. Pringsheim, *Der griechische Versteigerungskauf*, in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, pp. 262-329.

¹¹ Si veda in proposito Langdon, *Poletai Records*, in *The Athenian Agora*, XIX, Princeton 1991, pp. 62-63.

¹² W.T. Loomis, *Wages, Welfare Costs and Inflation in Classical Athens*, Ann Arbor 1998, pp. 121-165.

¹³ G. Bodei Giglioli, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna 1974, pp. 51-54; R. Martini, *Lavori pubblici e appalti nella Grecia antica*, in *I rapporti*

il vero, che il sistema dell'asta al ribasso fosse in questo contesto quello dominante¹⁴ ma, benché la documentazione sia ampia e io possa quindi sbagliarmi, nel caso specifico di Atene in età classica non mi sembra vi siano solidi elementi in questo senso. Se infatti a Tegea (*IG* V, 2, 6A; G. Thür-H. Taeuber, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien (IPark)*, Wien 1994, nr. 3) e a Lebadea (*IG* VII 3073) nei regolamenti si fa riferimento all'“imprenditore” con il termine ἐργώνης, ad Atene e a Delo al tempo della dominazione ateniese l'appaltatore viene regolarmente definito μισθωτής o ὁ μισθωσάμενος (nel caso dei lavoratori a giornata ricorre invece ὁ μισθωτός)¹⁵. Ciò che più importa, al di là di questa non dirimente differenza terminologica, è tuttavia che nei documenti relativi ai lavori di costruzione (o ricostruzione) dell'Eretteo (*IG* I³ 474-479), delle mura del Pireo e delle Lunghe Mura (*IG* II² 1656-1664 [= Maier, *Griechische Mauerbauinschriften* cit., nrr. 1-9] [395/4-392/1 a.C.]; *IG* II² 244 [= Maier, *Griechische Mauerbauinschriften* cit., nr. 10] [337/6 a.C.]), e del Prostoon del Telesterion e del muro di cinta del santuario ad Eleusi (rispettivamente, *IG* II² 1673 + *SEG* 34,122; e 1672, in part. II. 1-78 [= Maier, *Griechische Mauerbauinschriften* cit., nr. 20])¹⁶ i pagamenti vengono erogati nella forma di una paga fissa giornaliera o di compensi standard per ciascun pezzo finito o per misura di muro commissionata, senza che, laddove il confronto tra i dati sia possibile, sia lecito riscontrare alcuna oscillazione o variazione imputabile ai meccanismi dell'appalto mediante asta pubblica¹⁷. Nel caso dei grandi lavori edilizi, il problema della città, come evidenziato da A. Wittenburg, era del resto soprattutto quello di assicurarsi manodopera affidabile e in numero sufficiente¹⁸. Numerose clausole dei contratti non a caso miravano ad agevolare gli appaltatori con esenzioni fiscali e anticipi dei pagamenti (cfr. ad es. *IG* II² 1678 [= *IDélos* 104-4], II. 1-24) e questo porta

contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica, Napoli 1997, pp. 37-53.

¹⁴ F.G. Maier, *Griechische Mauerbauinschriften*, II, Heidelberg 1961, pp. 17-18; G. Thür, *Bemerkungen zum altgriechischen Werkvertrag (die bauvergabeordnung aus Tegea, IG V/2, 6A)*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano, 1984, pp. 476-477 e 505-506 n. 98; M.-C. Hellmann, *Choix d'inscriptions architecturales grecques*, Lyon-Paris 1999, p. 55 (con rif. a *IG* VII 3073) e *passim*; più cauta A. Burford, *The Greek Temple Builders at Epidauros*, Liverpool 1969, p. 161.

¹⁵ Martini, *Lavori pubblici* cit., pp. 38-44.

¹⁶ Sui lavori edilizi nel santuario di Eleusi in età licurghea cfr. B. Hintzen-Bohlen, *Die Kulturpolitik des Eubulos und des Lykurg. Die Denkmäler- und Bauprojekte in Athen zwischen 355 und 322 v. Chr.*, Berlin 1997, pp. 18-21 e 53-54.

¹⁷ R.H. Randall, *The Erechtheum Workmen*, “AJA” 57 (1953), pp. 199-210; Loomis, *Wages* cit., pp. 104-120.

¹⁸ A. Wittenburg, *Texte und Bemerkungen zum Werkvertrag bei den Griechen*, in *Studien zur alten Geschichte Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag am 4. August 1981 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern* (edd. H. Kalcyk-B. Gullath-A. Graeber), III, Roma 1986, pp. 1079-1088; cfr. anche, dello stesso, *Griechische Baukommissionen des 5. und 4. Jahrhunderts*, München 1978.

nuovamente a pensare che l'assegnazione dei lotti, più che mediante una vera e propria asta al ribasso, avvenisse in seguito ad una contrattazione tra i magistrati preposti ai lavori e i singoli artigiani o imprenditori.

Se dunque il sistema dell'asta al ribasso non sembra documentato in rapporto alla città di Atene, va poi osservato che, per quanto alcune iscrizioni di Delo della fine del IV e del III sec. a.C. – e quindi nel periodo dell'indipendenza – mostrino in modo chiarissimo che l'appalto dei lavori veniva di norma pubblicizzato nell'agorà mediante l'araldo pubblico (cfr. ad es. *IG XI, 2, 145*, ll. 10-11: τοῦ Διοσκουρίου τὸν τοίχων ἐξέδομεν... ὑπὸ κήρυκος ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ τὴν συγγραφὴν οἰκοδομηῆσαι; ll. 17-18; 146, A, ll. 44 (integrato) e 72-73; 162, A, ll. 42-43; 199, D, ll. 41-46), mai compare nella documentazione in questo contesto l'obbligo di versare alla città una somma a titolo di ἐπόνια καὶ κηρύκεια, che troviamo invece attestati nel caso della vendita di beni confiscati e nell'appalto dei *telê* (Harpocr. s.v. κηρύκεια; *Lexeis Rhetorikai*, s.v. ἐπόνια καὶ κηρύκεια, p. 255 Bekker)¹⁹. Sarebbe stato anzi paradossale se gli artigiani, che lavoravano per un compenso fisso e preventivamente stabilito, fossero stati anche tenuti a versare dei *telê* per aggiudicarsi il lavoro e il contratto. In maniera del tutto analoga, se ora ritorniamo alla legge di Agirrio, sulla base del nuovo modello interpretativo dovremmo pensare che i *nauklêroi* (o *emporoi* [ll. 26-27]) che si aggiudicavano le *merides* offrendo il prezzo più basso e accollandosi tutti i costi e i rischi della navigazione erano anche soggetti agli ἐπόνια καὶ κηρύκεια, ciò che appare eccessivamente penalizzante e tutto sommato poco plausibile. Data l'importanza del grano delle isole, tale in ogni caso da determinare l'approvazione di un nuovo *nomos* della città, era infatti nell'interesse di Atene di invogliare i potenziali appaltatori, e non di scoraggiarli o disincentivarli.

Una seconda questione riguarda inoltre la προκαταβολή, il versamento anticipato richiesto all'appaltatore, che viene menzionata nella legge alla l. 27 e nelle disposizioni di carattere tecnico-finanziario che concludono l'iscrizione (ll. 55-61). Nella prima viene esplicitamente stabilita l'esenzione per ὁ πριάμενος dal versamento della "rata iniziale" (cfr. Soud. s.v. προκαταβολή καὶ προσκαταβόλημα). Nelle seconde, secondo la convincente interpretazione di E.M. Harris, viene invece previsto che, nel tempo che rimaneva fino all'effettiva entrata in vigore della legge, la *prokatabolê*, pari a due versamenti mensili (da qui "i due decimi"), dovesse essere sempre destinata al fondo generale dell'amministrazione (διοίκησις), mentre in futuro tutti i proventi della vendita del *sitos* sarebbero stati versati nella cassa militare²⁰. Ciò viene per lo più interpretato a significare che la legge di Agirrio in realtà *non* introduceva una nuova imposta, la *dôdekate*, ma ne disponeva l'esazione in natura e non più in moneta. Se questa

¹⁹ Documentazione in K. Hallof, *Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen*, "Klio" 72 (1990), pp. 407-410.

²⁰ E.M. Harris, *Notes on the New Grain-Tax Law*, "ZPE" 128 (1999), pp. 269-270.

lettura è corretta, ciò dimostra indirettamente che erano gli appaltatori e non la città ad effettuare i pagamenti e che il sistema dell'appalto regolato dal *nomos* era quello della vendita all'asta al miglior offerente tipico dell'appalto delle imposte e non quello dell'asta al ribasso di un "servizio", in questo caso quello del trasporto del grano dalle isole ad Atene.

E' lecito in definitiva concludere che, conformemente all'interpretazione più naturale dell'espressione τὴν δωδεκάτην πωλεῖν...καὶ τὴν πεντηκοστήν, e cioè "dare in appalto (la riscossione del)la *dôdekatê* e (del)la *pentêkostê*", piuttosto che "vendere all'asta (il trasporto del ricavato del)la *dôdekatê* e (del)la *pentêkostê*", la legge di Agirrio può a buon diritto essere ancora definita una *grain-tax law*. Più che a due modelli interpretativi antitetici e contrapposti, mi sembra di conseguenza più utile pensare ad un unico modello integrato in cui le lucide osservazioni di Éva Jakab hanno il merito di farci meglio comprendere, nei loro aspetti giuridici e pratici, le disposizioni concernenti il trasporto del *sitos* delle isole a cura di coloro che prendevano in appalto l'esazione delle due imposte.

Rimane naturalmente ancora aperta la questione delle *merides* e di come gli appaltatori ricavassero in concreto un profitto dal contratto che stipulavano con la città. Il problema sorge a causa dell'apparente anomalia di una tassa riscossa in *sitos* e non, come avveniva quasi regolarmente nel V e IV sec., in moneta (Plut. *Alc.* 5, 1-5; And. 1,133) e la soluzione deve essere cercata nei meccanismi attraverso cui economia monetaria ed economia naturale si integravano e interagivano. Nonostante un certo scetticismo dei commentatori²¹, l'idea che le *merides* corrispondessero a suddivisioni territoriali e fiscali delle isole, su cui l'appaltatore acquisiva il diritto di riscuotere la *dôdekatê*, rimane sempre, a mio giudizio, quella più convincente²². Se la recente ipotesi di A. Moreno secondo cui le simmorie che riunivano sei *merides* sarebbero state in realtà, conformemente al significato usuale del termine, *gruppi di contribuenti*, per quanto allettante, mi sembra non facilmente giustificabile all'interno del quadro complessivo della legge²³, è utile richiamare l'attenzione su IG I³ 420, un frammento di iscrizione recentemente reinterpretato come una lista di beni immobili, di cui viene specificata anche l'estensione, relativa a qualche cleruchia²⁴. Essa rivela una volta di più come le città greche fossero interessate a

²¹ Cfr. ad es. BE 2001, nr. 165.

²² Che l'unità di riferimento fosse di carattere territoriale è in ultima analisi assunto anche da R. Osborne e A. Moreno (citati alle nn. 5 e 6).

²³ Essa si giustifica infatti quasi esclusivamente all'interno dell'assunto che i cleruchi soggetti alla *dôdekatê* fossero soltanto i pentacosimedimni; sulla scarsa attendibilità (o breve vita) del sistema descritto da Pollux 8,130, che sta alla base di tale costruzione, si veda ora peraltro G.E.M. de Ste. Croix, *Athenian Democratic Origins and Other Essays*, Oxford 2004, pp. 56-60.

²⁴ W.S. Morison, *Property Records for Athenian Cleruchs or Colonists? Notes on IG I² 420, "ZPE" 145 (2003), pp. 109-113.*

tenere registrazioni scritte sull'assetto della proprietà fondiaria²⁵ e dimostra che una qualche semplice forma di controllo e ripartizione fiscale del territorio delle isole di Lemno, Imbro e Sciro non sarebbe stata, dal punto di vista della fattibilità pratica, del tutto impossibile²⁶.

²⁵ Cfr. a questo proposito M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie*, "Chiron" 30 (2000), pp. 65-115; Id., *Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche*, in *Symposion 1999* (edd. G. Thür-F.J. Fernández Nieto), Köln-Weimar-Wien 2003, pp. 97-122.

²⁶ [Non mi è stato possibile tenere conto del contributo di U. Fantasia, *Appaltatori, grano pubblico, finanze cittadine: ancora sul nomos di Agirrio*, "MedAnt" 7 (2004), pp. 513-540, che ho potuto vedere soltanto quando questa "risposta" era ormai ultimata.]